



# Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46

adunanza del **29/05/2015**

## **OGGETTO:**

"Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale (IUC)". Approvazione modificazioni e integrazioni.

Consiglieri presenti alla votazione			
Emilio Bonifazi	*	Citerni Cristina	*
Lecci Paolo	*	Buzzetti Davide	*
Lolini Mario	-	Cerboni Giacomo	*
Panfi Roberto	*	Angelini Pier Francesco	*
Quercioli Mara	*	Rossi Fabrizio	-
Bartolini Simone	*	Agresti Luca	*
Tancredi Veronica	*	Colomba Luigi	*
D'Alise Biagio	-	Pacella Cosimo	*
Piandelaghi Daniela	*	Megale Riccardo	*
Migliaccio Pietro	-	Ulmi Andrea	-
Biliotti Saimo	*	Gori Giacomo	*
Laurenti Stefania	*	Felicioni Massimo	*
Mascagni Lorenzo	*		
Tinacci Riccardo	*		
Daviddi Maria Chiara	*		
Rosini Stefano	*		
Giorgi Francesco	*		
Cossu Maurizio	*		
Marchetti Simone	*		
Tonelli Iacopo	-		
Treglia Marcello	*		

Presidente	Paolo LECCI
Segretario	Paolo NEGRINI
Scrutatori	Riccardo MEGALE
	Maurizio COSSU
	Veronica TANCREDI



# Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46

adunanza del 29/05/2015

**Visto** l'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e ss.mm.ii. che rispettivamente disciplina:

- commi da 639 a 640: istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668: TARI (componente Tributo Servizio Rifiuti)
- commi da 669 a 681: TASI (componente Tributo Servizi Indivisibili)
- commi da 682 a 704: (Disciplina generale componenti IUC)
- commi da 707 a 727: (componente IMU).

**Considerate** le modifiche alla normativa predetta introdotte con l'art. 1 comma 679 della L.190/2014 (Legge di stabilità 2015).

**Visto** l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

**Considerato** che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 19.05.2014, esecutiva ai sensi e per gli effetti di legge, è stato approvato il "Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale (IUC)" per il Comune di Grosseto.

**Ritenuto opportuno**, vista l'esperienza maturata nell'applicazione del tributo nel corso dell'anno 2014, sostituire l'attuale dettato dell'Art. 17, del predetto regolamento, comma 1. punto: “Locali e aree scoperte soggette al tributo” con il seguente: “. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di arredamento oppure di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e, per i locali ad uso non domestico, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.”. Ritenuto inoltre opportuno sempre con riferimento all'Art. 17 comma 1. aggiungere il seguente punto: “Nel caso di chioschi-edicole la superficie soggetta a tassazione è quella del chiosco e la parte espositiva fronte chiosco”.

**Tenuto conto** che, a fronte di una disposizione legislativa che prevedeva l'individuazione dei locali e aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, l'Art. 17 del predetto Regolamento prevedeva al comma 1 lett. a) al terzo punto “locali privi di mobili e suppellettili .....” e che detta formulazione ha creato problemi interpretativi sulla definizione del termine “locali”, per cui si ritiene opportuno sostituirla con la locuzione: “immobili ad uso abitativo”.

**Ritenuto opportuno** integrare la tabella inerente l'individuazione delle percentuali di riduzione di superfici previste per le attività che producono rifiuti speciali prevista all'Art. 20 comma 8. con l'inserimento del nuovo punto “Qualsiasi attività che smaltisca toner per stampa esauriti” Riduzione della superficie pari al 3%.



# Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46

adunanza del 29/05/2015

**Visto** il dettato dell'art. 1 comma 649 della L. 147/2013, nel testo risultante dalle modifiche adottate con l'art. 2 comma 1 lettera e) del D.L. 16/2014 che ha generato rilevanti complessità applicative e notevole incertezza interpretativa, in particolare per quanto attiene alla disciplina da assumere nei regolamenti comunali della tassa sui rifiuti relativamente ai rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili. Viste la Risoluzione n. 2/DF del 09.12.2014 e la Nota di approfondimento Anci Ifel sulla disciplina TARI dei rifiuti speciali, per cui si ritiene opportuno, per maggiore chiarezza, introdurre all'Art. 20, alla fine del comma 7., la seguente precisazione: “Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche”.

**Visto** il dettato normativo indicato al punto precedente, per cui si ritiene opportuno modificare le percentuali forfettarie di riduzione della superficie di produzione di rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili sostituendo i valori dell'attuale tabella dell'Art. 20 comma 8 con nuove percentuali di riduzione.

**Considerato opportuno** inserire di seguito alla fine del comma 2. dell'Art. 21 del Regolamento, il seguente testo: “E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale: a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivo; b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivo.”.

**Tenuto conto** che per un mero errore materiale all'Art. 24 comma 4. era stato indicato il termine “ridotta” anziché “dovuta” per cui si provvede alla correzione.

**Considerata** l'esigenza di determinare con esattezza le casistiche cui può essere applicata la riduzione per la stagionalità prevista all'Art. 25, per cui si ritiene opportuno aggiungere:

1. alla lett.a) alla fine del periodo, dopo la frase “... della parte variabile della tariffa” la locuzione: “Tale riduzione si estende agli immobili identificati al N.C.U. nelle categorie catastali C2, C6 e C7 esclusivamente nel caso in cui siano utilizzate come pertinenze dell'abitazione”;

2. alla lett.d) dopo la frase: “... ad esempio la Dia o la Scia” la seguente dicitura: “o da documentazione idonea a comprovare le effettive giornate lavorative.”.

**Considerata** l'esigenza di correggere un mero errore materiale nel titolo dell'Art. 27 e il relativo rimando all'indice del Regolamento sostituendo la parola “recupero” con “riciclo”.

**Considerata** la necessità di definire con Regolamento anziché con delibera annuale di approvazione delle tariffe, la modalità di calcolo della riduzione di cui all'Art. 27 per cui si ritiene opportuno



# Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46

adunanza del 29/05/2015

sostituire il comma 2. del predetto articolo con la seguente formulazione: “2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati avviati al riciclo, con esclusione degli imballaggi secondari e terziari, e la quantità dei rifiuti presuntivamente prodotti calcolati moltiplicando la superficie totale tassabile per il coefficiente Kd, stabilito in sede di deliberazione delle tariffe, della relativa utenza, in misura, comunque, non superiore al 30% della quota variabile del tributo”.

**Ritenuto opportuno** all'Art. 28 lett.b), dopo la frase “... concessa l'indennità di disoccupazione ASpI” aggiungere “e MiniASpI”.

**Considerata** l'entità delle superfici sottoposte a tassazione relativamente alle attività di Campeggio e che la gestione del servizio di raccolta rifiuti solidi viene effettuata parzialmente in proprio, per cui si ritiene opportuno inserire all'Art. 28 “Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti” la seguente: “lett. g) per le attività di campeggio, le sole superfici relative alle piazzole, sono computate per il 50% della superficie media richiesta per l'assegnazione delle stelle, come da allegato E della L.R. 23 marzo 2000, n. 42 ( Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo e ss.mm.ii.)”.

**Viste** le novità normative introdotte nella compilazione del nuovo modello ISEE 2015, per cui occorre modificare il dettato dell'Art. 28 comma 1. lett. b) sostituendo le parole “...inerente l'anno precedente a quello di imposizione” con le parole: “... in corso di validità”.

**Considerato** quanto specificato all'Art. 29 “Cumulo di riduzioni e agevolazioni” per cui si ritiene opportuno inserire dopo la frase: “qualora si rendessero applicabili più agevolazioni...” le parole “e riduzioni”.

**Ritenuto** opportuno sostituire all'Art. 33 comma 3. la frase: “...scadenti alla fine dei mesi di maggio .... di ogni anno,” con la seguente frase: “ di cui 3 rate in acconto scadenti alla fine dei mesi di maggio, luglio, settembre e una a saldo scadente alla fine del mese di novembre di ogni anno”.

**Valutato** che l'Autorità d'Ambito Toscana Sud, nelle annualità precedenti all'attuale, non ha provveduto alla definizione del Piano Economico Finanziario necessario per l'elaborazione delle tariffe relative al tributo in tempo utile per permettere all'ufficio di inviare gli importi dovuti alle scadenze delle rate previste dal Regolamento, per cui si ritiene opportuno aggiungere all'Art. 33 a fine del paragrafo “2.” la seguente frase: “In caso di deliberazione delle tariffe oltre la data della prima scadenza di versamento, per la determinazione degli importi in acconto verranno utilizzate le tariffe in vigore per l'anno precedente”.

**Ritenuto** opportuno stabilire all'Art. 35 comma 3. la percentuale di versamento ai fini del Tributo sui servizi indivisibili a carico dell'occupante, nella misura del 10 per cento.

**Ritenuto** pertanto, sulla base delle considerazioni di cui sopra, necessario provvedere a modificare il vigente "Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale (IUC)" eliminando, sostituendo o integrando, a seconda dei casi, le disposizioni in esso contenute.



# Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46

adunanza del 29/05/2015

**Visto** l'Art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

**Considerato** che, a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

**Tenuto conto** che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia.

**Visti** il Decreto del Ministro dell'Interno del 16 marzo 2015, con cui si stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2015 degli enti locali, di cui all'art. 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è ulteriormente differito al 31 maggio 2015.

**Constatato** che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta al parere del competente organo di revisione dell'Ente, in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b), numero 7), del D. Lgs. n. 267/2000.

**Visto** il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Tributi.

**Visto** il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

**Visto** lo Statuto Comunale.

## DELIBERA

1) Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le seguenti modifiche al "Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale (IUC)":

• **Art. 17 "Presupposto della tassa sui rifiuti".**

**Comma 1. punto: Locali e aree scoperte soggetti al tributo**

Sostituzione dell'esistente primo paragrafo con il seguente testo:



# Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46

adunanza del **29/05/2015**

“Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di arredamento oppure di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e, per i locali ad uso non domestico, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Nel caso di chioschi-edicole la superficie soggetta a tassazione è quella del chiosco e la parte espositiva fronte chiosco”.

**Comma 1.** punto: Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo lett.a) terzo punto “o”  
Sostituzione del termine “locali” con la dizione “immobili ad uso abitativo”.

•**Art. 20 “Base imponibile della tassa sui rifiuti”.**

**Comma 7.** Introduzione alla fine del paragrafo, la seguente precisazione: “Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche”.

**Comma 8.** Inserimento nella tabella relativa alle percentuali forfettarie di riduzione della superficie di produzione di rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili della nuova tipologia di riduzione: “Qualsiasi attività che smaltisca Toner per stampa esauriti”.

**Comma 8.** Rideterminazione delle percentuali forfettarie di riduzione della superficie di produzione di rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili secondo la seguente tabella:



# Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46

adunanza del 29/05/2015

<i>Attività</i>	<i>Riduzione della superficie</i>
<i>Lavanderie a secco, tintorie</i>	30%
<i>Laboratori fotografici, eliografie</i>	20%
<i>Autoriparatori, gommisti, elettrauti, dist. carburanti, autodemolitori</i>	50%
<i>Gabinetti dentistici, radiologici, odontotecnici, ambulatori veterinari</i>	30%
<i>Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi</i>	20%
<i>Pelletterie</i>	15%
<i>Verniciature Fonderie</i>	50%
<i>Laboratori di analisi</i>	30%
<i>Metalmeccaniche Officine di carpenteria metallica</i>	50%
<i>Falegnamerie, lavorazione vetroresine</i>	30%
<i>Tipografie, stamperie, incisioni</i>	30%
<i>Rosticcerie, friggitorie, pizzerie, pasticcerie, ristoranti, caseifici</i>	15%
<i>Marmisti, vetrerie</i>	50%
<i>Ospedali case di cura</i>	10%
<i>Edili</i>	15%
<i>Tappezzerie</i>	15%
<i>Lucidature e restauro mobili</i>	30%
<i>Orafi, argentieri</i>	30%
<i>Riparazione cicli</i>	30%
<i>Macellerie e pescherie</i>	30%
<i>Qualsiasi attività che smaltisca Toner per stampa esauriti</i>	3%

**•Art. 21 “Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti”.**

**Comma 2.** Inserimento alla fine del paragrafo del seguente testo: “E’ riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale: a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato; b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.”

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*



# Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46

adunanza del 29/05/2015

•**Art. 24 “Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio”.**

**Comma 4.** Sostituzione del termine “ridotta” con il termine “dovuta”.

•**Art. 25 “Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d’uso”.**

**Comma 1. lett.a)** Introduzione alla fine del periodo, dopo la frase “... della parte variabile della tariffa” della seguente puntualizzazione: “Tale riduzione si estende agli immobili identificati al N.C.U. nelle categorie catastali C2, C6 e C7 esclusivamente nel caso in cui siano utilizzati come pertinenze dell’abitazione”;

**Comma 1. lett.d)** Introduzione dopo la frase: “... ad esempio la Dia o la Scia” della seguente dicitura: “o da documentazione idonea a comprovare le effettive giornate lavorative:”

•**Art. 27 “Riduzione per il recupero dei rifiuti speciali assimilati”.**

Correzione del titolo dell’Art.27 e del relativo rimando all’indice del Regolamento sostituendo la parola “recupero” con la parola “riciclo”.

•**Comma 2.** Sostituzione dell’attuale testo del comma 2. con: “2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati avviati al riciclo, con esclusione degli imballaggi secondari e terziari, e la quantità dei rifiuti presuntivamente prodotti calcolati moltiplicando la superficie totale tassabile per il coefficiente Kd, stabilito in sede di deliberazione delle tariffe, della relativa utenza, in misura, comunque, non superiore al 30% della quota variabile del tributo”.

•**Art. 28 “Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti”.**

**Comma 1. lett.b)** sostituzione della frase: “...inerente l’anno precedente a quello di imposizione” con le parole: “... in corso di validità”.

**Comma 1. lett.b)** dopo la frase “... concessa l’indennità di disoccupazione ASpl” aggiunta della locuzione: “e MiniASpl”.

**Comma 1.** Inserimento della seguente lett. g) per le attività di campeggio, le sole superfici relative alle piazzole, sono computate per il 50% della superficie media richiesta per l’assegnazione delle stelle, come da allegato E della L.R. 23 marzo 2000, n. 42, (Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo e ss.mm.ii.).

•**Art. 29 “Cumulo di riduzioni e agevolazioni”.**

**Comma 1.** Inserimento dopo la frase: “qualora si rendessero applicabili più agevolazioni...” le parole “e riduzioni”.

•**Art. 33 “Versamento della tassa sui rifiuti”.**

**Comma 2.** Inserimento a fine del paragrafo della seguente frase: “In caso di deliberazione delle tariffe oltre la data della prima scadenza di versamento, per la determinazione degli importi in acconto verranno utilizzate le tariffe in vigore per l’anno precedente”.

**Comma 3.** Sostituzione della frase: “...scadenti alla fine dei mesi di maggio .... di ogni anno,” con la seguente frase: “ di cui 3 rate in acconto scadenti alla fine dei mesi di maggio, luglio, settembre e una a saldo scadente alla fine del mese di novembre di ogni anno”.

•**Art.35 “Soggetti passivi del tributo per i servizi indivisibili”.**

**Comma 3.** Sostituzione della frase “...stabilita dal Comune con la deliberazione di cui al successivo articolo 37 del presente regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento...” con la seguente frase: “...pari al 10 per cento...”.



# Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. **46**

adunanza del **29/05/2015**

- 2) Di dare atto che, a seguito delle disposizioni assunte ai punti precedenti, il testo del Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale (IUC), risulta riformulato come da allegato alla presente deliberazione.
- 3) Di prevedere che, per le motivazioni esposte in premessa, il nuovo "Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale (IUC)" avrà efficacia a decorrere dal 01.01.2015.
- 4) Di inviare il presente atto, esclusivamente per via telematica, mediante l'inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 360 del 1998, come previsto dalla normativa vigente.



# Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46

adunanza del **29/05/2015**

La presente deliberazione è stata sottoposta all'esame della II Commissione Consiliare in data 21.05.2015.

Si dà atto che viene svolto un unico dibattito per tutte le deliberazioni correlate al bilancio, nel quale sono nell'ordine intervenuti:

assessore Borghi (che illustra la presente proposta di deliberazione ed anche quelle relative alle aliquote Imu e Tasi), i consiglieri Giorgi, Colomba, Pacella, Cerboni, Angelini, Citerni, Lecci (per una specificazione), Citerni, Gori, Megale, Felicioni e Angelini (per fatto personale), l'assessore Monaci (che illustra la deliberazione relativa al Piano triennale delle OO.PP.), i consiglieri Felicioni, Giorgi, Pacella, Citerni, e Laurenti, di nuovo l'assessore Borghi (che illustra anche le proposte di deliberazione relative al piano delle alienazioni, al bilancio di previsione e al rendiconto di gestione). Intervengono altresì i consiglieri Felicioni (per dichiarazione di voto), Angelini (per dichiarazione di voto), il Presidente Lecci, il Sindaco Bonifazi e i consiglieri Citerni (per dichiarazione di voto), Cerboni (per dichiarazione di voto) e Daviddi.

A seguire, non avendo altri chiesto, di parlare il Presidente pone quindi in votazione la presente proposta di deliberazione, che viene approvata con 16 voti favorevoli (Sindaco Bonifazi e consiglieri Bartolini, Biliotti, Buzzetti, Daviddi, Laurenti, Mascagni, Panfi, Piandelaghi, Quercioli, Rosini, Tancredi, Tinacci, Lecci, Marchetti e Treglia), 8 contrari (Citerni, Agresti, Colomba, Megale, Pacella, Gori, Angelini e Cerboni) e 3 astensioni (Cossu, Giorgi e Felicioni), espressi dai consiglieri presenti.

**IL PRESIDENTE**  
**Paolo Lecci**

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**  
**Paolo Negrini**



# Città di Grosseto

## Consiglio Comunale

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 2015/7040 del 07/05/2015

**Oggetto: "Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale (IUC)".  
Approvazione modificazioni e integrazioni.**

#### **PARERE**

ai sensi dell'Art. 49, comma 1 del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000

*(richiesto su tutte le proposte di deliberazione che non siano meri atti di indirizzo)*

#### **Parere Favorevole**

Il Dirigente del Settore

Dr. Nazario Festeggiato

Grosseto 09/05/2015



# Città di Grosseto

## Consiglio Comunale

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

**Proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 2015/7040 del 07/05/2015**

**Oggetto: "Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale (IUC)".  
Approvazione modificazioni e integrazioni.**

### PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ai sensi dell'Art. 49, comma 1 del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 (regolarità contabile)

*(richiesto su tutte le proposte di deliberazione che comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente)*

### **Parere Favorevole**

Grosseto 09/05/2015

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Nazario Festeggiato

pag. \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_

Deliberazione C.C. n. 66 / 2015


---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio, di cui alla legge 18/06/2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

dr. Mario Venanzi



Grosseto, li 8/6/2015

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D.Lgs. 267/2000)

Certificasi che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

dr. Mario Venanzi